

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

Qualora il **valore del contratto d'appalto o del subcontratto superi i 150.000 euro al netto dell'IVA**, oppure, nel caso di **contratto d'appalto o subcontratto finanziato con fondi CIS¹, superi i 100.000 euro al netto dell'IVA**, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) è necessario che la stazione appaltante richieda la pertinente documentazione antimafia prima di stipulare il contratto o autorizzare il subcontratto.

Al fine di istruire la richiesta per il rilascio della documentazione antimafia tramite B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), è necessario acquisire le autocertificazioni **redatte secondo il [MODELLO – Antimafia](#)** da parte di **tutti i soggetti di cui agli artt. 85 e 91 comma 5 del D. Lgs. 159/2011 e riferite anche ai familiari conviventi di maggiore età**.

Nel caso in cui l'aggiudicatario o l'appaltatore sia un R.T.I. o un consorzio stabile, le autocertificazioni devono essere raccolte rispettivamente dall'impresa mandataria o dal consorzio per tutte le imprese facenti parte del raggruppamento / consorzio ed inviate a questa stazione appaltante.

I soggetti da indicare ai sensi dell'art. 91 comma 5 del D. Lgs. 159/2011 sono quelli che “risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”, ovvero i procuratori generali ed i procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, nonché i loro familiari conviventi di maggiore età.

Ai fini della validità, le dichiarazioni possono essere firmate digitalmente dal firmatario oppure, in caso di documento cartaceo con firma autografa scansionato, deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del firmatario.

Tali autocertificazioni, che devono rispettare il formato o comunque includere tutti i dati previsti nel [MODELLO – Antimafia](#), vanno compilate con la massima attenzione e precisione, in quanto il sistema B.D.N.A. effettua sia un controllo incrociato tra i soggetti che hanno reso la dichiarazione e quelli risultanti sulle visure camerali, sia controlli sui singoli dati inseriti (es. date di nascita e codici fiscali). La presenza di eventuali dati incorretti o incompleti sulle autocertificazioni comporta il mancato rilascio della documentazione antimafia, con relativo aggravio dei tempi necessari alla procedura.

A mero titolo esemplificativo si riportano, nella seguente tabella, i soggetti che devono rendere le autocertificazioni, ferma restando la necessità di fare riferimento ai succitati articoli 85 e 91 comma 5 del Codice antimafia:

¹ Come specificato all'art.3, punto 2., del “Protocollo Generale di Legalità per l'attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto” della Prefettura di Taranto del 3 agosto 2017

FORMA GIURIDICA	SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA ANTIMAFIA
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs 231/2001; 8. Procuratori generali 9. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa 2. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. Membri del collegio sindacale (se previsti) 6. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>